


COMUNE DI



MUSILE DI PIAVE

PROVINCIA DI VENEZIA

**REGOLAMENTO
DEL SERVIZIO
DI NETTEZZA URBANA**

(modificato con delibera C.C. n° 11 del 26.02.2001)

SOMMARIO

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo n° 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	pag. n° 4
Articolo n° 2	RIFERIMENTI NORMATIVI	pag. n° 4
Articolo n° 3	LIMITI DI APPLICAZIONE	pag. n° 4
Articolo n° 4	DEFINIZIONI	pag. n° 5
Articolo n° 5	CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	pag. n° 6
Articolo n° 6	PRINCIPI GENERALI	pag. n° 8
Articolo n° 7	DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI	pag. n° 8
Articolo n° 8	OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI	pag. n° 9
Articolo n° 9	ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI	pag. n° 10

TITOLO II : NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI

Articolo n° 10	DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI	pag. n° 11
Articolo n° 11	ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI	pag. n° 11
Articolo n° 12	MODALITA' E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI	pag. n° 11
Articolo n° 13	SERVIZIO DI RACCOLTA "PORTA A PORTA"	pag. n° 12
Articolo n° 14	SERVIZIO DI RACCOLTA CON CONTENITORI STRADALI	pag. n° 13
Articolo n° 15	DESTINAZIONE DEI RIFIUTI RACCOLTI	pag. n° 14
Articolo n° 16	GESTIONE DELLA FRAZIONE VERDE	pag. n° 14
Articolo n° 17	GESTIONE DELLA FRAZIONE UMIDO	pag. n° 14
Articolo n° 18	AUTOTRATTAMENTO DELLE FRAZIONI ORGANICHE DEI RIFIUTI	pag. n° 15
Articolo n° 19	GESTIONI DELLE FRAZIONI CARTA, PLASTICA, STRACCI, NYLON, TETRAPAK, LATTINE	pag. n° 15
Articolo n° 20	GESTIONE DELLE FRAZIONI VETRO E LATTINE	pag. n° 15
Articolo n° 21	GESTIONE DELLA FRAZIONE SECCO NON RECUPERABILE	pag. n° 16
Articolo n° 22	GESTIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI	pag. n° 16
Articolo n° 23	GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI	pag. n° 16
Articolo n° 24	ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE	pag. n° 16
Articolo n° 25	ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO	pag. n° 16
Articolo n° 26	CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE	pag. n° 17
Articolo n° 27	CENTRO MULTIRACCOLTA	pag. n° 17

TITOLO III : NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E CIMENTERIALI

Articolo n° 28	DEFINIZIONI E DISPOSIZIONE	pag. n° 17
Articolo n° 29	RACCOLTA, TRATTAMENTO E SPAZZAMENTO	pag. n° 18
Articolo n° 30	PULIZIA DEI MERCATI	pag. n° 18
Articolo n° 31	POZZETTI STRADALI - GRIGLIATI	pag. n° 18

Articolo n° 32 AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	pag. n° 18
Articolo n° 33 ALTRI SERVIZI DI PULIZIA	pag. n° 18
Articolo n° 34 SGOMBRO NEVE	pag. n° 19
Articolo n° 35 OBBLIGHI DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATA	pag. n° 19
Articolo n° 36 PULIZIA DEI FABBRICATI DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E DEI TERRENI NON EDIFICATI	pag. n° 19
Articolo n° 37 AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI	pag. n° 19
Articolo n° 38 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI E MATERIALI	pag. n° 19
Articolo n° 39 DISPOSIZIONI DIVERSE	pag. n° 20
Articolo n° 40 AREE DI SOSTA TEMPORANEA E AD USO SPECIALE	pag. n° 20
Articolo n° 41 GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI	pag. n° 20

TITOLO IV : VALIDITA' DEL REGOLAMENTO, CONTROLLI E SANZIONI

Articolo n° 42 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	pag. n° 20
Articolo n° 43 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI	pag. n° 21
Articolo n° 44 COMPETENZA E GIURISDIZIONE	pag. n° 21
Articolo n° 45 CONTROLLI E VIGILANZA	pag. n° 21
Articolo n° 46 ACCERTAMENTI	pag. n° 21
Articolo n° 47 SANZIONI	pag. n° 22

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo n.° 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento ha per oggetto:

- a) disposizioni per assicurare la tutela igienico – sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità di conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione ;
- e) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- f) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento;
- g) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero ed allo smaltimento.

Articolo n°2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento è stato predisposto ai sensi :

- dell'articolo n° 21 del decreto legislativo n° 22 del 05.02.1997 e successive modifiche ed integrazioni;
 - dell'articolo n° 62 della L.R. n° 33 del 16 aprile 1985 e successive modifiche e integrazioni;
 - dell'articolo n° 16 del Piano Regionale di Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (in seguito denominato **PRRSU**) approvato con provvedimento del Consiglio Regionale n° 785 in data 28 ottobre 1988;
- e in conformità :
- agli articoli n° 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies e 14 comma 1 della LEGGE n° 441 del 29 ottobre 1987;
 - agli articoli n° 7, 9 e 9 quinquies della LEGGE n° 475 del 9 novembre 1988;
 - al DMA del 26 gennaio 1990;
 - alla LEGGE n° 142 del 8 giugno 1990, e successive modifiche ed integrazioni;
 - al DMA del 29 maggio 1991;
 - al Capo III del DECRETO LEGISLATIVO n° 507 del 15 novembre 1993;
 - all'articolo n° 39 della LEGGE n° 146 del 22 febbraio 1994.

Articolo n° 3

LIMITI DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:

- a) agli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera /disciplinati dalla Legge n° 615 del 13 luglio 1976 e dal D.P.R. n° 203 del 24 maggio 1988 e relativi regolamenti di attuazione;
- b) ai rifiuti radioattivi (disciplinati dalle norme del D.P.R. n° 185 del 1964);
- c) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento dall'ammasso di risorse minerarie o dallo sfruttamento delle cave;
- d) alle carogne e ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali e altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola, ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- e) alle acque di scarico (disciplinate dal **D. LGS 152/99**), esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- f) ai materiali esplosivi in disuso;

Articolo n° 4 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si definisce :

- a) **RIFIUTO** : qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A al Decreto Legislativo n° 22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) **PRODUTTORE** : la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e/o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- c) **DETENTORE** : il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- d) **GESTIONE** : la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento di rifiuti, compreso il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
- e) **RACCOLTA** : l'operazione di prelievo, di cernita e/o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- f) **RACCOLTA DIFFERENZIATA** : la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materia prima;
- g) **SMALTIMENTO** : le operazioni previste nell'allegato B al Decreto legislativo n° 22/97;
- h) **RECUPERO** : le operazioni previste nell'allegato C al Decreto Legislativo n° 22/97;
- i) **LUOGO DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI** : uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali origino i rifiuti;
- j) **STOCCAGGIO** : le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti cui al punto D 15 dell'allegato B al Decreto Legislativo n° 22/97 nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C al Decreto Legislativo n° 22/97;
- k) **DEPOSITO TEMPORANEO** : il raggruppamento dei rifiuti effettuato; prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni indicate al successivo articolo n°8;
- l) **BONIFICA** : ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo dell'area;
- m) **MESSA IN SICUREZZA** : ogni intervento per il contenimento e/o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- n) **COMBUSTIBILE DA RIFIUTI** : il combustibile ricavato dai rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;

- o) **COMPOST DA RIFIUTI** : prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità;
- p) **IMBALLAGGI** : il prodotto, composto da materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utente, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo. Gli imballaggi si possono a loro volta suddividere in:
 - Per la vendita o Primario : concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale;
 - Multiplo o Secondario : concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un'unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali del punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
 - Per il trasporto o Terziario : concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei.

Articolo n° 5

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'articolo n° 7 del Decreto Legislativo n° 22/97 ai fini delle norme contenute nel presente regolamento i rifiuti vengono così classificati :

IN BASE ALLA PROVENIENZA :

- URBANI

- DOMESTICI

sono costituiti dai Rifiuti provenienti da locali e luoghi a uso di civile abitazione, ulteriormente suddivisi in:

- ORDINARI :

- ORGANICI (FORSU = Frazione Organica degli RSU) :

sono i materiali di origine organica ad alto tasso di umidità, che risultino compostabili. A loro volta si suddividono in :

- VERDE :

comprende scarti vegetali derivanti dai lavori di sfalcio dell'erba, della pulizia e della potatura di piante sia pubbliche che private; scarti vegetali provenienti da negozi o mercati floro - ortofrutticoli, da floro - vivaisti, dal confezionamento delle merci, scarti di fiori dei cimiteri;

- UMIDO :

comprende scarti di cucina di origine domestica o commerciale (ristoranti, mense) e modifiche quantità di VERDE o di pura cellulosa (carta assorbente, fazzoletti di carta e simili);

- SECCHI :

sono costituiti dai materiali a basso o nullo tasso di umidità, a loro volta vengono suddivisi in :

- RECUPERABILI : tutte le frazioni passabili di recupero, riciclaggio e riutilizzo, suddivise in :

- CARTA frazione recuperabile costituita da carta e cartone;
- PLASTICA frazione recuperabile costituita da contenitori

- in plastica per liquidi;
- VETRO frazione recuperabile costituita da manufatti in vetro quali bottiglie ecc. ;
- LATTINE frazione recuperabile costituita da contenitori in alluminio per liquidi;
- BARATTOLI frazione recuperabile costituita da contenitori in banda stagnata;
- ALTRE FRAZIONI RICICLABILI altre frazioni passibili di riciclo non comprese nei punti precedenti;
- NON RECUPERABILI tutte le frazioni non più passibili di recupero e che siano quindi destinate a forme di smaltimento quali interrimento o termodistruzione;

- INGOMBRANTI :

sono costituiti da beni di consumo durevoli quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento che per dimensioni e/o peso risultino di impossibile o disagiata conferimento al servizio ordinario di raccolta dei Rifiuti;

- ESTERNI :

sono costituiti dai Rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzatura delle strade e dai rifiuti di qualsiasi natura e provenienza di servizi pubblici, ovvero su strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti, canali, appartenenti a pubblici demani;

- ASSIMILATI (RAU = Rifiuti Assimilati agli Urbani) :

sono costituiti dai rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai Rifiuti Urbani per qualità e quantità ai sensi del successivo articolo n°11;

- CIMITERIALI :

sono rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli precedentemente classificati come VERDE, ESTERNI, e ASSIMILATI;

- SPECIALI (RS =RIFIUTI SPECIALI)

sono rifiuti speciali :

- i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriale;
- derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;
- i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
- i rifiuti derivanti da attività commerciali;
- i rifiuti derivanti da attività di servizio;
- i rifiuti derivanti da attività di recupero smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e delle depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
- i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

IN BASE ALLE CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA' :

“sono pericolosi i rifiuti non domestici nell’elenco di cui all’allegato D sulla base degli allegati G, H, I”.

Articolo n° 6

PRINCIPI GENERALI

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all'osservanza dei principi generali di seguito indicati.

I Rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e in particolare:

- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
- senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

Compete al Comune la gestione dei rifiuti Urbani, così come definiti all'articolo precedente, in regime di privativa nelle forme di cui alla Legge n° 142/90 e all'articolo n° 23 del Decreto Legislativo n° 22/97.

La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti tramite :

- il reimpiego e il riciclaggio;
- le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti,
- l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero.

Per il conseguimento delle finalità del presente Regolamento il Comune di Musile di Piave nell'ambito delle proprie competenze e in conformità alle disposizioni di Legge e a quelle in seguito indicate, adotta ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati, nelle forme previste dalla Legge n° 142/90 e dall'articolo n° 23 del Decreto Legislativo n° 22/97.

Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative promozionali e di informazione.

Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

Il Comune può istituire, nelle forme previste dalla citata Legge n° 142/90 e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

La primitiva di cui al comma n° 3 del presente articolo non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani svolte all'interno di insediamenti industriali qualora le strutture utilizzate dagli stessi siano state autorizzate dagli organi competenti ai sensi dall'articolo n° 22 comma 11 del Decreto Legislativo n° 22/97, ed alle attività di recupero dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani.

Articolo n° 7

DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI

I produttori di rifiuti Urbani sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e in particolare conferire nei modi e nei tempi indicati negli articoli successivi le varie frazioni dei rifiuti stessi.

E' vietato l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo. Non viene considerato abbandono:

- il deposito per il conferimento delle frazioni dei RIFIUTI raccolti con il sistema “porta a porta” nei tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente Regolamento.
- il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta, contenitori nei quali comunque è vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori stessi sono stati predisposti.
- il deposito in strutture per il riciclaggio (compreso quello della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani, come definita al precedente articolo n° 5 tramite compostaggio anche domestico) qualora siano adeguatamente seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrechino alcun pericolo igienico-sanitario o danno all’ambiente.

E’ altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, chiunque viola i divieti di cui sopra è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Sindaco dispone con l’ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine a cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati al recupero delle somme anticipate.

Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma n° 2 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma precedente sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

Il Comune attiva la vigilanza per il rispetto delle suddette norme applicando le sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento e dalla vigente normativa, fatta salva l’applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

L’utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l’opera degli addetti al servizio di nettezza urbana.

Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di smaltimento sono applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (Dpr. 27.04.1955 n° 547, Dpr 19.03.1956 n° 303 e Decreto Legislativo n° 626/97) ed in particolare il personale deve essere dotato di idonei indumenti e dei necessari mezzi di protezione personale (guanti, scarpe, impermeabili, copricapi, ecc.), e sottoposto alle vaccinazioni di comprovata efficacia.

Tutto il personale incaricato della raccolta deve tenere un comportamento corretto con il pubblico e presentarsi in servizio pulito e decorosamente vestito;

I mezzi e le attrezzature saranno tenuti in perfetta efficienza, puliti e collaudati a norma di Legge, assicurati e revisionati, sostituendo quelli che, per usura e/o per avaria, fossero deteriorati o malfunzionanti ; le attrezzature oggetto di atti vandalici devono essere riparati o sostituiti nel più breve tempo possibile e comunque in modo da non pregiudicare l’efficienza del servizio. I mezzi utilizzati per la raccolta e il trasporto dei rifiuti devono essere a perfetta tenuta, onde evitare la dispersione del percolato.

Il Sindaco può emettere Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.

Articolo n° 8

OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI E PERICOLOSI

Il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, ai sensi dell’articolo n° 6, comma 1, lettera m) del Decreto Legislativo n° 22/97, deve essere effettuato nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- I Rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm ne policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;

- I Rifiuti Pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenze bimestrali indipendentemente dalla quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalla quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori”;
- I Rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalla quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti non supera i 20 metri cubi nell'anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori”;
- Il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché per i Rifiuti Pericolosi delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- Devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei Rifiuti Pericolosi;
- Deve essere data notizia alla Provincia del deposito temporaneo di rifiuti pericolosi.

E' vietato miscelare categorie diverse di Rifiuti Pericolosi ovvero Rifiuti Pericolosi con Rifiuti non Pericolosi.

In deroga al divieto di cui al comma precedente, la miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere effettuata qualora sia autorizzata dall'autorità competente.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente chiunque viola il divieto di cui sopra è tenuto a procedere per proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare le condizioni di cui all'articolo n° 6 del presente Regolamento.

E' tassativamente vietato il conferimento di questi rifiuti nei contenitori o nei punti di accumulo specifici per accogliere Rifiuti Urbani ai sensi del presente Regolamento.

Articolo n° 9

ORDINANZE CONTANGIBILI ED URGENTI

Fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può mettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e l'ambiente.

Le ordinanze di cui al comma precedente devono indicare le specifiche norme a cui si intende derogare e sono adottate visto lo specifico parere espresso dagli organi tecnico-sanitari competenti per territorio, ai sensi dell'articolo n° 3 del Decreto Legislativo n° 22/97.

Dette ordinanze verranno comunicate al Ministro dell'ambiente e al Ministro della Sanità entro 3 (tre) giorni, avranno efficacia per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi e non potranno essere reiterate per più di 2 (due) volte, salvo diversa decisione del Presidente della Regione Veneto d'intesa con il Ministro dell'Ambiente qualora ricorrano comprovate necessità.

TITOLO II

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI

Articolo n° 10 DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI

Il presente titolo riguarda le attività di gestione (intese come Raccolta, Trasporto e Recupero/Smaltimento ai sensi dell'articolo n° 4 del presente Regolamento) delle presenti tipologie di Rifiuti Urbani e Speciali:

- Rifiuti Urbani Domestici, come definiti al precedente articolo n° 5;
- Rifiuti Urbani Assimilati, come definiti al precedente articolo n° 5;
- Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani ai sensi del successivo articolo n° 11;
- Rifiuti Primari da imballaggio come definiti al precedente articolo n°4.

L'intera gestione dei Rifiuti di cui al presente Titolo viene effettuata da questo Comune con differenziazione spinta dei flussi merceologici che li compongono fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori.

Articolo n° 11 ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

L'assimilazione dei Rifiuti Speciali agli Urbani sarà effettuata con apposito provvedimento in conformità ai criteri fissati dallo Stato ai sensi dell'articolo n° 18 comma 2 lettera d del Decreto Legislativo n° 22/97.

Ai sensi dell'articolo n° 57 comma n° 1 del Decreto Legislativo n° 22/97 ai fini della raccolta e dello smaltimento vengono assimilati agli urbani i rifiuti elencati al punto 1.1.1 della Deliberazione del Comitato Interministeriale 27.07.1984 di cui all'articolo n° 5 del DPR 915 del 10 settembre 1982, come modifica dall'articolo n° 39, comma 1, legge 22.02.1994, n° 146.

Ai fini del conferimento al pubblico servizio di nettezza urbana e delle successive attività di gestione, i Rifiuti Urbani Assimilati verranno suddivisi in frazioni organiche, secche recuperabili e non recuperabili, come i Rifiuti Domestici.

Le attività che producono rifiuti speciali possono, ai sensi dell'articolo n° 10, comma n°2 lettera c) del Decreto Legislativo n° 22/97, conferire tali Rifiuti al Pubblico servizio di Raccolta tramite apposita convenzione.

Articolo n° 12 MODALITA' E FREQUENZA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DOMESTICI E ASSIMILATI

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuato entro l'intero perimetro Comunale, comprese le zone sparse.

Il servizio di raccolta dei rifiuti avviene preferibilmente con differenziazione spinta dei flussi merceologici fin dalla fase di conferimento da parte dei produttori.

Gli utenti sono tenuti ad ammassare in modo distinto le diverse frazioni dei Rifiuti Urbani Domestici e Assimilati, compresi i rifiuti da imballaggi primari e a conferirli, sempre in maniera distinta, agli appositi servizi di raccolta secondo le modalità indicate dal Comune.

Le modalità e le frequenze di raccolta vengono determinate tenendo conto dei vari aspetti tecnico-economici allo scopo di garantire una corretta tutela igienico-sanitaria contenendo i costi del servizio a carico della collettività.

Pertanto l'Amministrazione Comunale può servirsi di metodiche gestionali diverse da quelle indicate dal presente Regolamento qualora analisi più corrette lo suggerissero oppure ciò si renda necessario in attuazione dell'articolo n°23, commi 1,2 e 3 del Decreto Legislativo n° 22/97.

Articolo n° 13 **SERVIZIO DI RACCOLTA “PORTA A PORTA”**

Il servizio consiste nella “raccolta a porta a porta” dei rifiuti, che avverrà al piano terra di ogni stabile, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada.

Per alcune frazioni degli RSU il servizio viene attuato su chiamata, ovvero sarà disponibile per gli utenti con frequenza fissata nei successivi articoli previa richiesta al numero telefonico che sarà portato a conoscenza dell'utente nelle forme più idonee.

Nel caso vi fossero sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta gli addetti al servizio di raccolta sono obbligati a pulire la zona interessata.

Il conferimento degli appositi sacchi, per le frazioni conferite con tali contenitori, sarà regolato dalle seguenti norme:

- il conferimento deve avvenire in modo separato per flusso merceologico e negli appositi sacchetti trasparenti nei giorni stabiliti per ciascuna frazione merceologica;
- i sacchi devono essere sempre ben chiusi in modo da non attirare facilmente gli animali che potrebbero danneggiarli spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse;
- i sacchi devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi;
- il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto di più facile accesso per mezzi utilizzati per la raccolta, allo scopo di evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché di ridurre i disturbi alla popolazione;
- allo scopo di salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti e/o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti.

Per proteggere i sacchi dagli attacchi degli animali possono essere usati idonei mezzi e/o appositi contenitori di proprietà dell'utente il quale deve garantirne la corretta pulizia nonché la costante rispondenza alle norme di carattere igienico-sanitario. Le acque di lavaggio dei contenitori devono essere smaltite in pubblica fognatura.

Il conferimento in questi contenitori dovrà sottostare alle norme indicate per i sacchetti ed in particolare i contenitori stessi non potranno in alcun modo essere posizionati in luoghi ove possano costituire pericolo o intralcio alla circolazione, anche pedonale.

Nel caso i contenitori siano posizionati in modo da deturpare il paesaggio l'utente dovrà trovare collocazione più idonea e nel caso questa non esistesse sarà obbligato a provvedere a posizionare i contenitori stessi poco prima che venga effettuata la raccolta e a spostarli in un luogo più idoneo non appena saranno svuotati dagli addetti al servizio di nettezza urbana.

Per utenze di tipo condominiale o comunque collettivo i sacchi potranno essere preventivamente posti all'interno di appositi contenitori i quali verranno portati nella parte esterna della recinzione in tempo utile a permettere la raccolta dei rifiuti in essi contenuti. Il Comune potrà fornire ai condomini e/o gruppi di utenti che ne faranno richiesta appositi bidoni di adeguata capacità che rimarranno proprietà del comune. Tali contenitori si considerano in custodia degli amministratori del condominio o di chi a loro vece a provveduto a ritirarli presso gli Uffici Comunali preposti e devono essere utilizzati in conformità al presente Regolamento.

Nel caso di vicoli stretti o negli altri casi che l'Amministrazione riterrà necessario, per la migliore funzionalità del servizio in relazione ai costi i sacchi dovranno essere collocati vicino all'accesso della strada principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dagli Uffici Comunali competenti.

Per le utenze che abbiano una forte produzione di Rifiuti Urbani Assimilati la consegna dei rifiuti stessi potrà avvenire, sempre in materia distinta per flussi merceologici, in opportuni contenitori messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e in custodia del titolare o legale rappresentante della Ditta stessa che li utilizzerà in conformità al presente Regolamento.

La pulizia dei contenitori è a cura degli utilizzatori.

Nei casi in cui verranno utilizzati contenitori di dimensioni tali da rendere impossibile o disagiata la pulizia e la manutenzione da parte degli utenti (quali cassonetti, benne...) l'Amministrazione Comunale provvederà alla corretta pulizia e disinfezione dei contenitori stessi con le modalità indicate all'articolo successivo e con le scadenze fissate dai successivi articoli del presente Regolamento.

I mezzi o i contenitori per le raccolte di cui al presente articolo non dovranno costituire, in relazione ai luoghi e alla modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità né risultare sgradevoli alla vista né essere tali da costituire intralcio o rendere disagiata le operazioni di asporto dei rifiuti. Il Sindaco potrà intervenire con appositi e motivati atti allo scopo di evitare l'uso di alcuni contenitori e/o mezzi anche in modo mirato ad una particolare situazione.

Articolo n° 14 **SERVIZIO DI RACCOLTA CON CONTENITORI STRADALI**

I contenitori utilizzati per la raccolta devono essere:

- adeguati alla frazione dei rifiuti che dovranno essere collocati negli stessi, in particolare dovranno garantire che i rifiuti introdotti siano protetti dagli eventi atmosferici e dagli animali ed evitare esalazioni moleste;
- in numero sufficiente ed opportunamente posizionati e il loro svuotamento va gestito in modo tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, tra quantità e qualità dei rifiuti prodotti, conferiti e prelevati dal servizio;
- costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili;
- ubicati in modo da evitare o limitare al massimo possibile intralci alla circolazione stradale, alla mobilità dei ciclisti, dei pedoni, delle persone disabili, nonché disagi alle persone;
- essere mantenuti in costante efficienza.

I contenitori saranno puliti periodicamente, con cadenza proporzionale all'effettivo conferimento e comunque con cadenza non inferiore a quella indicata nei successivi articoli del presente Regolamento. La pulizia va effettuata utilizzando le modalità operative e i detergenti più idonei a garantire l'igiene e la sicurezza dei cittadini e degli operatori stessi. Assieme ai contenitori verranno lavati e disinfettati pure i luoghi sui quali i contenitori stessi sono posti per tutta l'area che si rendesse necessaria e comunque per una distanza non inferiore ai tre metri dai contenitori. Resta inteso che al termine delle varie bonifiche i contenitori verranno risistemati nello stesso luogo di collocazione, senza creare problemi di disservizio, degrado, inquinamento del territorio e quantaltro.

I contenitori per la differenziazione dei flussi di raccolta costituiscono arredo urbano obbligatorio, pertanto possono essere collocati, ove possibile, anche (per esigenze di pubblica utilità) all'interno di attività produttive, dei negozi, mercati e rivendite, oltre che di scuole e centri sportivi.

I titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali viene prevista l'installazione dei medesimi, sono tenuti:

- a consentire l'installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta;
- a collaborare con l'Amministrazione Comunale nella diffusione del materiale di pubblicazione del servizio;
- a comunicare all'Amministrazione Comunale ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

L'utente è tenuto a servirsi dell'idoneo contenitore disponibile più vicino avendo cura di chiudere eventuali coperchi del contenitore stesso. Qualora questo risultasse pieno l'utente dovrà servirsi di altro contenitore.

I materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati e pressati, in modo da ridurne al minimo il volume e l'ingombro.

E' vietato inserire nei contenitori:

- frazioni di rifiuti per le quali il contenitore non è stato previsto;
- sostanze liquide;
- materiale acceso o non completamente spento;
- materiali (metallici e non) che possono causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento;
- rifiuti definiti speciali e/o pericolosi ai sensi Decreto Legislativo n° 22/97.

In ogni caso è vietato deporre qualsiasi tipo di rifiuto fuori dai contenitori.

Articolo n° 15 **DESTINAZIONE DEI RIFIUTI RACCOLTI**

Tutte le frazioni raccolte dovranno essere conferite distintamente ognuna ad idoneo impianto di Recupero/Smaltimento, in ogni caso le operazioni di Recupero (come indicate nell'allegato C al Decreto Legislativo n° 22/97) sono da preferirsi a quelle di Smaltimento (come indicate nell'allegato B dello stesso Decreto Legislativo n° 22/97) e non è ammesso il conferimento in impianti di smaltimento dei materiali riciclabili per i quali sia istituito apposito servizio di raccolta.

Articolo n° 16 **GESTIONE DELLA FRAZIONE VERDE**

La raccolta della frazione VERDE degli RSU (come definita dall'articolo n° 5 del presente Regolamento) viene effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza settimanale.

Per la raccolta verranno utilizzati appositi sacchi in polietilene di adeguata capacità e di provata resistenza nei quali verranno inseriti i residui erbacei, le foglie e i piccoli rami.

I rami verranno preferibilmente conferiti legati in fascine allo scopo di non rovinare i sacchi sopra descritti, di ridurne il volume e di agevolarne il trasporto.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi centri per il compostaggio per il riutilizzo del prodotto ottenuto dagli stessi in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali.

Articolo n° 17 **GESTIONE DELLA FRAZIONE UMIDO**

La frequenza della raccolta porta a porta della frazione UMIDA degli RSU viene effettuata con la frequenza minima di due volte alla settimana e comunque in base alle necessità da definire in base al quantitativo prodotto ed al periodo stagionale. (come definita dall'articolo n° 5 del presente Regolamento).

I rifiuti Umidi dovranno essere ben chiusi in appositi sacchetti a perdere in materiale biodegradabile di dimensioni e caratteristiche approvate dal Comune.

Per le utenze quali pubblici servizi, mense ecc. con forti produzioni di questa frazione dei Rifiuti Urbani Assimilati verranno utilizzati appositi contenitori i quali saranno svuotati con la medesima frequenza della raccolta per le utenze domestiche.

La pulizia di detti contenitori dovrà essere effettuata dalle singole utenze.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile e pertanto verranno trasportati in appositi centri per il compostaggio per il riutilizzo del prodotto ottenuto dagli stessi in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali.

Articolo n° 18

AUTOTRATTAMENTO DELLE FRAZIONI ORGANICHE DEI RIFIUTI

Il Comune consente e favorisce il corretto compostaggio domestico della Frazione Organica dei rifiuti Urbani domestici (come definita all'articolo n° 5 del presente regolamento).

Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla Frazione Organica dei Rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere ecc. Potrà essere consentito, in via eccezionale e a richiesta, l'effettuazione del compostaggio congiunto per un massimo di due famiglie con abitazioni vicine.

Il compostaggio domestico può avvenire con l'utilizzo delle diverse metodologie in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde) e tenendo conto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini, e secondo le direttive tecniche approvate dalla Giunta Municipale entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

“L'effettuazione del compostaggio domestico comporta, oltre alla riduzione tariffaria prevista, l'esclusione dal servizio di raccolta differenziata delle frazioni “umido” e “verde”. Qualora l'impianto di compostaggio dell'utente non sia sufficiente, in particolari periodi, al regolare autosmaltimento anche della frazione verde (derivante da sfalci di giardini, ecc.), l'eccedenza del verde dovrà essere conferita a cura dell'utente, direttamente all'ecocentro comunale”.

Non potranno essere comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della Frazione Organica dei rifiuti che possono recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

Articolo n° 19

GESTIONE DELLE FRAZIONI CARTA, CARTONE, PLASTICA, STRACCI, NYLON, TETRAPAK, LATTINE.

La raccolta delle frazioni CARTA, CARTONE, PLASTICA, LATTINE, STRACCI, NYLON, TETRAPAK dei Rifiuti Urbani (come definiti dall'articolo n° 5 del presente Regolamento) viene effettuata con il sistema con il sistema “porta a porta”, con frequenza settimanale.

La scelta della metodologie avviene secondo le indicazioni che sono stabilite e convenute a norma dell'articolo n° 23, commi n° 1,2 e 3 del Decreto Legislativo n° 22/97.

Eventuali contenitori stradali verranno posizionati in piazzole ecologiche, in modo tale da rendere disponibile agli utenti il conferimento di tutte le frazioni sopraelencate nello stesso punto di raccolta.

Per le utenze quali scuole, asili, case di riposo e/o comunità, attività economico-produttivo e altro aventi forti produzioni di alcune di queste frazioni di Rifiuti Urbani Domestici o Assimilati potrà essere utilizzato il sistema “porta a porta ” con appositi contenitori i quali verranno svuotati su chiamata al bisogno, in caso di produzione regolare in termini di quantità potranno essere effettuate raccolte con frequenza fissata in base alla necessità.

Le frazioni così raccolte dovranno essere trasportate ognuna ad idoneo impianto per il Recupero ai sensi del precedente articolo n° 15.

Articolo n° 20
GESTIONE DELLE FRAZIONI VETRO E LATTINE

La raccolta delle frazioni VETRO E LATTINE dei Rifiuti Urbani (come definiti dall'articolo n° 5 del presente Regolamento) viene effettuata con il sistema con contenitori stradali (campane), svuotati al bisogno e comunque con scadenza minima quindicinale.

La scelta della metodologie avviene secondo le indicazioni che sono stabilite e convenute a norma dell'articolo n° 23, commi n° 1,2 e 3 del Decreto Legislativo n° 22/97.

Le operazioni di lavaggio di cui all'articolo n° 14 del presente Regolamento dovranno essere effettuate con frequenza minima annuale.

Articolo n° 21
GESTIONE DELLA FRAZIONE SECCO NON RECUPERABILE

La raccolta della frazione Secco non recuperabile dei Rifiuti Urbano Domestici e Assimilati (come definita dall'articolo n° 5 del presente Regolamento) viene effettuata con il sistema “porta a porta” con frequenza minima non inferiore a una volta la settimana.

I Rifiuti Secchi non recuperabili dovranno essere ben chiusi in appositi sacchetti a perdere di opportune dimensioni.

Per le utenze di tipo economico-produttivo aventi forti produzioni di questa frazione dei Rifiuti Urbani Assimilati verrà utilizzato il sistema “porta a porta” con appositi contenitori forniti dall'Amministrazione Comunale, in funzione della disponibilità.

I rifiuti così raccolti verranno trasportati ad idoneo centro per le attività di Smaltimento.

Articolo n° 22
GESTIONE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI

I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono preferibilmente essere consegnati a cura dei detentori a un rivenditore autorizzato.

La raccolta della frazione Ingombranti dei Rifiuti Urbani Domestici (come definita dall'articolo n° 5 del presente regolamento) viene effettuata con il sistema “porta a porta” su chiamata con frequenza quindicinale.

Successivamente alla raccolta di questa frazione dei Rifiuti si dovrà provvedere ad una cernita del materiale raccolto e ad una sua suddivisione in materiali riciclabili o riutilizzabili (quali a esempio i materiali ferrosi ecc.) da avviare al riutilizzo. Le frazioni residue verranno avviate allo Smaltimento.

Articolo n° 23
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

Il Comune effettua la raccolta di Pile, e Farmaci Scaduti di produzione urbana tramite contenitori stradali svuotati al bisogno e comunque con cadenza minima mensile.

I contenitori saranno posizionati a cura dell'Amministrazione Comunale presso le scuole e i punti di vendita dei suddetti materiali quali farmacie, negozi di materiali elettrico, di giocattoli, di fotoottica ecc.

I Rifiuti così raccolti verranno trasportati ad idoneo centro di stoccaggio definitivo, con tutte le accortezze necessarie vista la pericolosità dei materiali raccolti.

Articolo n° 24
ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE

L'Amministrazione Comunale, di propria iniziativa o su indicazione dell'autorità di cui all'articolo n° 23 del Decreto Legislativo n°22/97, può qualsiasi momento attivare altre raccolte

differenziate, oltre a quanto già previsto dal presente Regolamento, al fine di ridurre i rifiuti da destinare allo smaltimento.

All'atto dell'istituzione la Giunta Comunale stabilirà le modalità operative e di gestione del nuovo servizio.

Articolo n° 25 **ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO**

Le associazioni di volontariato che operino senza fini di lucro e dotate delle necessarie autorizzazioni possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti Urbani Domestici e/o Assimilati o partecipare ad iniziative organizzate dall'Amministrazione Comunale o altri enti e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale, nonché dalla programmazione delle attività da realizzarsi a livello di Bacino.

Le attività delle associazioni di volontariato e la collaborazione con il Comune che abbiano carattere continuativo o ricorrente dovranno essere regolate da apposita convenzione approvata dalla Giunta Comunale. **“Il comune può altresì concedere contributi o rimborsi spese a dette associazioni di volontariato, quando la loro collaborazione comporti sensibili riduzioni al costo del servizio comunale di raccolta e smaltimento rifiuti urbani”.**

Articolo n° 26 **CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE**

L'amministrazione Comunale potrà curare, con il coordinamento dell'Ente responsabile di Bacino, la Provincia di Venezia, opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.

Almeno una volta l'anno viene data ampia pubblicità, nelle forme ritenute più adeguate, dei risultati qualitativi, in particolare per la raccolta differenziata, raggiunti nell'anno precedente, per rendere partecipi i cittadini.

Inoltre potranno essere date informazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione dei materiali, sulle motivazioni e sulle esigenze operative di collaborazione da parte dei cittadini.

Articolo n° 27 **CENTRO MULTIRACCOLTA**

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di attivare un centro multiraccolta controllato da personale autorizzato per il conferimento delle varie frazioni degli RSU comprendendo inoltre la raccolta dei rifiuti quali oli esausti, oli minerali, pile, farmaci scaduti, batterie, accumulatori al piombo ecc, derivanti dalle civili abitazioni.

La gestione del Centro Multiraccolta, il soggetto gestore, le modalità di asporto dei rifiuti conferiti e tutto ciò che concerne tale iniziativa verranno regolati da apposito atto del consiglio Comunale.

La dislocazione di tale centro, gli orari di apertura e tutto quello che possa essere utile per il funzionamento verrà debitamente comunicato alla cittadinanza.

TITOLO III

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E CIMITERIALI

Articolo n.° 28

DEFINIZIONE E DISPOSIZIONI

Il presente titolo riguarda le attività di Gestione delle seguenti tipologie di Rifiuti Urbani:
Rifiuti Urbani esterni, come definiti al precedente articolo n.° 5;
Rifiuti Urbani Cimiteriali, come definiti al precedente articolo n.° 5.

Articolo n.° 29

RACCOLTA , TRATTAMENTO E SPAZZAMENTO

Il servizio di raccolta, trattamento e spazzamento viene effettuato entro il perimetro definito dall'Amministrazione Comunale.

Il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell'alveo, delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua pubblici, effettuato entro il territorio Comunale è a carico degli Enti competenti.

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche vengono installati e gestiti appositi contenitori.

Articolo n.° 30

PULIZIA DEI MERCATI

I concessionari e gli occupanti di posti vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, accogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo derivanti dalla propria attività dopo aver ridotto al minimo il volume.

I rifiuti compostabili dovranno essere preventivamente chiusi in sacchi in materiale biodegradabile.

Articolo n.° 31

POZZETTI STRADALI – GRIGLIATI

Al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche i Pozzetti stradali e le caditoie di raccolta devono essere mantenuti puliti.

E' vietato introdurre rifiuti negli stessi.

Articolo n.°32

AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park, circhi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite agli occupanti.

Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti

a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali predisposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, allo scopo di organizzare in modo corretto il servizio di asporto dei rifiuti prodotti durante la manifestazione.

L'Amministrazione Comunale potrà fissare gli oneri a carico dell'autorizzato in ordine alla pulizia dell'area.

Articolo n.° 33 **ALTRI SERVIZI DI PULIZIA**

Il Comune effettua la pulizia periodica delle fontane, fontanelle, monumenti pubblici (zoccolo e base) e il diserbamento periodico dei cigli delle strade, mediante l'estirpazione e/o spandimento di diserbanti chimici la cui azione non provochi effetti collaterali nocivi al terreno e all'ambiente circostante.

Articolo n.° 34 **SGOMBERO NEVE**

Al verificarsi di precipitazioni nevose il Comune deve provvedere a mantenere e/o a ripristinare il traffico veicolare e pedonale nelle strade e luoghi pubblici di propria competenza mediante:

- la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti agli uffici e i luoghi di pubblico interesse;
- lo spargimento di sostanze idonee allorché, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdruciolevole per la presenza di ghiaccio.

Articolo n.° 35 **OBBLIGHI DEI FRONTISTI DELLE STRADE IN CASO DI NEVICATA**

Agli abitanti e utilizzatori degli impianti è fatto obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e dalle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.

Articolo n.° 36 **PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E DEI TERRENI NON EDIFICATI**

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate o non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.

I terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati e puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità. A tale scopo i soggetti interessati devono provvederli anche delle necessarie recinzioni, canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Gli obblighi in parola comprendono pure le operazioni di sfalcio dell'erba e dell'asporto di rifiuti eventualmente lasciati anche da terzi e sono finalizzati alla riduzione dei siti favorevoli all'insediamento e alla proliferazione di animali dannosi quali topi, zanzare ecc..

Articolo n.° 37

AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i Rsu Interni. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve essere ripulita.

Articolo n.° 38

CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI E MATERIALI

Chi effettua le operazioni di carico, scarico, trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

Tale obbligo è valido anche qualora le aree pubbliche o di uso pubblico vengano sporcate dal mezzo stesso (ad esempio nel caso di una trattoria agricola che perda delle zolle di terra sulla pubblica via dopo aver effettuato lavorazioni su appezzamenti di terreno).

Articolo n.° 39

DISPOSIZIONI DIVERSE

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Chi imbratta con l'affissione di manifesti, scritte od altro i contenitori usati dalla raccolta delle varie frazioni dei rifiuti è responsabile di danneggiamento del patrimonio comunale ed è soggetto a sanzioni amministrative e penali a norma di legge e dei Regolamenti Comunali.

Articolo n.° 40

AREE DI SOSTA TEMPORANEA E AD USO SPECIALE

Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale saranno dotate degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Tali aree dovranno essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente Regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale per regolare questo servizio di smaltimento.

Articolo n.° 41

GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI

Ai sensi del precedente articolo n.° 5 per rifiuti cimiteriali si intendono i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli classificati, sempre all'articolo n.° 5, come Verde, Esterni e Assimilati.

I rifiuti cimiteriali vengono gestiti con le necessarie precauzioni viste le caratteristiche di pericolosità igienico – sanitarie dei materiali stessi.

In particolare i resti lignei del feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumento andranno, dopo opportuna riduzione volumetrica, raccolti e trasportati in appositi contenitori a tenuta fino a idoneo impianto di incenerimento.

I residui metallici, come ad esempio lo zinco del feretro, potranno essere recuperati tramite rottamazione dopo che sia stata ottenuta la completa igienizzazione degli stessi.

Le attività di gestione ditali rifiuti vengono eseguite tramite ditte autorizzate con specifici provvedimenti, da predisporre al bisogno.

TITOLO IV

VALIDITA' DEL REGOLAMENTO

CONTROLLI E SANZIONI

Articolo n.° 42

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'esecutività della delibera di approvazione e la successiva pubblicazione all'albo pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Articolo n.° 42

OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo n.° 22/97 e le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore Statale e Regionale nonché quanto previsto dai Regolamenti Comunali.

Articolo n.° 43

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

“In attuazione della normativa vigente ed in particolare dell'art. 20 del D.Lgs n° 22/97, le Province sono preposte al controllo ed alla gestione dei rifiuti.

Ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs n° 22/97 (fatte salve le altre disposizioni della Legge n° 689 del 24/11/1981, in materia di accertamento degli illeciti amministrativi) la Provincia , nel cui territorio è stata commessa la violazione, provvede all'irrogazione della sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Decreto.

Il Comune è competente per le sanzioni conseguenti all'abbandono o deposito dei rifiuti , ovvero, alla loro immissione nelle acque superficiali o sotterranee, in violazione dei divieti di cui ai seguenti articoli del D. Lgs. N° 22/97, fatto salvo quanto disposto dall'art. 51 comma 2 del D. Lgs. N° 22/97:

- art. 14 comma 1 e 2
- art. 43 comma 2
- art. 44 comma 1
- art. 46 comma 1 e 2.

Articolo n.° 44

CONTROLLI E VIGILANZA

IL Comune attiva la vigilanza per il rispetto del presente Regolamento applicando le sanzioni amministrative previste dallo stesso e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

In caso di accertata inadempienza, il Sindaco, con propria ordinanza motivata da ragioni sanitarie, igieniche e ambientali, previa diffida ai soggetti responsabili a provvedere direttamente,

dispone lo sgombero dei rifiuti ed il loro smaltimento a totale carico dei soggetti di cui sopra, fatta salva e impregiudicata ogni altra sanzione contemplata nelle norme vigenti.

Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti il Comune provvede a propria cura e spese allo sgombero ed al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.

Articolo n.° 45 ACCERTAMENTI

Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente Regolamento e che comunque costituiscono aggressioni e degrado dell'ambiente, provvedono il Corpo di Polizia Municipale, l'ufficio ecologia e ambiente Comunale, gli operatori del Servizio di Igiene Pubblica dell'USSL n° 10 "Veneto Orientale" – di San Dona di Piave e altri organismi o autorità secondo le loro competenze.

Articolo n.° 47 SANZIONI

Per le violazioni alle norme del presente Regolamento nonché per le infrazioni alle norme regolamentari del Decreto Legislativo n.° 22 del 5 febbraio 1997, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 50 - 54 di detto decreto e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle previste dalla normativa regionale vigente. Ove non espressamente previsto dalle norme succitate, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 100.000 a L. 600.000 secondo i dettami della Legge 689/81, e l'obbligo del ripristino dei luoghi entro congruo termine, stabilito dagli accertatori in relazione dell'inconveniente causato. Verranno altresì addebitate le eventuali spese che l'Amministrazione Comunale dovrà sostenere per il ripristino dei luoghi ed eventuali danni a terzi.